Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **ROMA - Giovedì, 31 dicembre 1931 - ANNO X** **Numero 301**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:
50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale " e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo-Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 31 DICEMBRE 1931-X:

1869. — LEGGE 30 dicembre 1931, n. **1576.**
Esecuzione della Convenzione italo-francese stipulata a Roma il 16 giugno 1930 per evitare le doppie imposizioni e regolare altre questioni in materia fiscale, nonchè dei due atti aggiuntivi del 16 novembre 1931.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 81: **Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano:** Elenco dei titoli annullati e distrutti. — **Città di Chiavari:** Elenco delle obbligazioni del prestito civico sorteggiate nella 28ª estrazione del 14 dicembre 1931. — **Società della ferrovia marmifera privata di Carrara, in Roma:** Avviso di rettifica di numeri di obbligazioni estratte. — **Società anonima Fiuggi (Anticolana), in Roma:** Elenco delle obbligazioni 7 per cento, terza serie, sorteggiate nella 2ª estrazione del 18 dicembre 1931. — Elenco delle obbligazioni 5,50 per cento sorteggiate nella 17ª estrazione del 18 dicembre 1931. — **Società anonima fondi rustici e urbani, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 18 dicembre 1931 — **Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 57ª estrazione del 18 dicembre 1931. — **Istituto di credito fondiario dell'Istria:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 96ª estrazione del 19 dicembre 1931. — **Fabbriche riunite industria gomma Torino, in Torino:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1931.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 301 DEL 31 DICEMBRE 1931-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Dicembre 1931 - Anno X (Fascicolo 12).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1862.**

LEGGE 24 dicembre 1931, n. **1565.**
Tasse automobilistiche - Riduzione di potenza dei motori deperiti per lungo uso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Circoli ferroviari d'ispezione sono autorizzati, a decorrere dal 1° gennaio 1932, a ridurre fino al massimo del

30 per cento la potenza risultante dall'applicazione della formula di cui all'art. 7 della legge tributaria automobilistica 30 dicembre 1923, n. 3283, a tutti gli autoveicoli la cui data di fabbricazione, debitamente documentata, sia anteriore al 1° gennaio 1924, ed i cui motori risultino deperiti per lungo uso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — CIANO — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1863.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. 1560.

Modificazione dei diritti di magazzinaggio per le merci depositate nei magazzini gestiti dalla dogana di Massaua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, per l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, che approva la raccolta degli atti dell'Autorità pubblica per la Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti di magazzinaggio per le merci che rimangono ricoverate nei magazzini gestiti dalla dogana di Massaua, fissati dall'art. 29 della raccolta degli atti dell'Autorità pubblica per la Colonia Eritrea, approvata con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, sono sostituiti da quelli indicati nei successivi articoli del presente decreto.

Art. 2.

Per ogni collo di peso non superiore ad un quintale è stabilito un diritto di magazzinaggio di L. 0,10 al giorno. Il collo eccedente di peso un quintale è computato per due o più colli, in ragione di un collo per ogni quintale o frazione di quintale.

Per il cemento, il legname, il frumento, la dura, il dohon, le altre granaglie, la farina di frumento, le farine di altre granaglie, il ferro in barre, il sapone comune, e per altre merci da determinarsi eventualmente con decreto del Governatore, è stabilito un diritto di L. 0,05 per quintale, invece che per collo.

Le merci di valore, con polizza rossa, pagano, in luogo del diritto di magazzinaggio, una tassa sul valore dell'uno per mille per ogni giorno di giacenza.

Art. 3.

Le merci sono esenti dal diritto di magazzinaggio per i primi cinque giorni da quello in cui le agenzie marittime notificano l'apertura degli svincoli, compreso, nei cinque, questo giorno. Per i successivi dieci giorni il diritto di magazzinaggio è applicato nella misura sopraindicata; per i successivi 15 giorni in misura doppia; per i successivi 60 giorni in misura tripla.

Decorsi tre mesi dal giorno in cui comincia ad essere applicato il diritto di magazzinaggio, le merci saranno considerate abbandonate e vendute all'asta, in conformità delle vigenti norme doganali.

Art. 4.

È data facoltà al Governatore della Colonia di modificare in avvenire, ove ne riconosca la necessità, i diritti di magazzinaggio applicati col presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 102. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1864.

REGIO DECRETO 19 novembre 1931, n. 1561.

Regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle medesime.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle medesime;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Delle Comunità.

CAPO I.

Della costituzione delle Comunità e delle elezioni.

SEZIONE I. — *Della costituzione delle Comunità.*

Art. 1.

Ogni Comunità, di propria iniziativa o su richiesta della Unione delle Comunità, può provvedere a mezzo di delegati

— delegati di sezione — a determinati servizi nei luoghi fuori del Comune sede della Comunità dove già si provveda o si renda necessario provvedere ai servizi medesimi.

Art. 2.

Le Comunità debbono tenere il registro della popolazione ebraica della loro circoscrizione.

Gli israeliti debbono denunciare alla segreteria della Comunità le variazioni del loro stato di famiglia.

Gli israeliti, che si trasferiscano da una ad un'altra Comunità con l'intenzione di fissarvi la propria residenza, debbono farne dichiarazione, prima del trasferimento, alla segreteria della Comunità alla quale appartengono e, non oltre trenta giorni dopo la data dell'arrivo, alla segreteria della Comunità nella circoscrizione della quale si trasferiscono.

Quando si inscrivono nel registro israeliti residenti anteriormente nella circoscrizione di altra Comunità, la segreteria ne dà avviso alla Comunità della residenza anteriore, la quale provvede alla cancellazione dei trasferiti dal proprio registro e fornisce alla Comunità di nuova residenza tutti i dati ad essi relativi, occorrenti per la nuova inscrizione.

Art. 3.

La dichiarazione di cui all'art. 5 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, fatta con atto in forma autentica, deve essere notificata al presidente della Comunità ed ha effetto dalla data della notificazione.

L'atto di cui sopra può essere ricevuto od autenticato anche dal podestà, dal conciliatore, dal pretore, dal direttore dell'Ufficio per gli affari di culto, dal segretario comunale, dal cancelliere degli uffici di pretura e di conciliazione e da coloro che fanno le veci di tutti gli ufficiali su menzionati, nonchè dall'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione.

L'atto stesso può essere notificato a mezzo di pubblico messo ed anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in quest'ultimo caso, si avrà riguardo alla data della ricevuta di ritorno.

Della dichiarazione fatta personalmente deve essere redatto processo verbale, a cura del segretario della Comunità.

Ogni dichiarazione deve essere comunicata entro cinque giorni all'Unione, che ne dà notizia a tutte le Comunità.

Le Comunità devono tenere un elenco aggiornato delle dichiarazioni.

La dichiarazione può in ogni tempo essere revocata: però tale revoca non ha effetto senza il consenso del rabbino capo e del Consiglio della Comunità.

SEZIONE II. — *Delle liste elettorali.*

Art. 4.

Hanno diritto al voto per le elezioni dei membri del Consiglio le donne nubili o vedove e quelle i cui mariti non siano israeliti.

Art. 5.

Le liste elettorali debbono contenere l'indicazione del nome, cognome, paternità ed età dei singoli elettori, nonchè dell'articolo dei ruoli del contributo.

Art. 6.

Nella prima quindicina del mese di gennaio di ogni anno la Giunta procede, sulla scorta dei ruoli, alla revisione delle liste elettorali per le cancellazioni e le aggiunte.

Art. 7.

Le liste elettorali, formate a norma dell'articolo precedente, sono pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 27 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731.

Nel caso di cancellazione di un elettore o di diniego della richiesta inscrizione, ne è data comunicazione per iscritto agli interessati, con la indicazione dei motivi; la comunicazione deve essere fatta entro tre giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione o dalla avuta comunicazione, gli interessati possono presentare reclamo per iscritto al Consiglio della Comunità.

Previo esame di tali reclami ed apportate alle liste le eventuali modificazioni, le liste elettorali vengono nuovamente pubblicate e trasmesse insieme con le copie dei reclami al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso il Comune sede della Comunità.

Nel termine di dieci giorni da quest'ultima pubblicazione gli interessati, di cui al secondo capoverso di quest'articolo, possono presentare ricorso per iscritto al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, il quale, trascorso tale termine, approva definitivamente le liste con le eventuali modificazioni.

Art. 8.

Sino alla successiva revisione non possono apportarsi variazioni alle liste elettorali, fatta eccezione di quelle dipendenti da decesso di elettori, da perdita del diritto al voto, a sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e da cessazione di appartenenza alla Comunità, a sensi dell'art. 5 del decreto medesimo.

Tali variazioni sono apportate dalla Giunta e comunicate, senza ritardo, al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, il quale, compiuti, ove occorra, i necessari accertamenti, le approva definitivamente.

SEZIONE III. — *Delle operazioni elettorali.*

Art. 9.

Le elezioni ordinarie hanno luogo nel termine dal 15 maggio al 15 giugno.

Il Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, sentito il R. Prefetto della Provincia, fissa il giorno delle elezioni, anche straordinarie, per ogni Comunità.

Art. 10.

Gli elettori sono convocati dal presidente della Comunità o da chi ne fa le veci, con manifesto da pubblicarsi nell'albo della segreteria ed alla porta degli oratori almeno quindici giorni prima di quello fissato per la votazione.

Il manifesto deve indicare il giorno della votazione, l'ora in cui avranno principio le operazioni elettorali, nonchè lo elenco dei consiglieri da surrogare per scadenza di tempo, oppure per decadenza, o decesso, o dimissione e di quelli che rimangono in carica.

Le operazioni elettorali non possono avere inizio più tardi delle ore 10.

Art. 11.

Almeno otto giorni prima di quello fissato per le elezioni, deve essere trasmesso a ciascun elettore il certificato d'inscrizione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della votazione.

Insieme con il certificato elettorale deve essere trasmesso un invito contenente le indicazioni del manifesto di cui all'articolo precedente.

Gli elettori possono richiedere alla segreteria della Comunità il certificato d'inscrizione qualora non l'avessero ricevuto, o un duplicato, qualora l'avessero smarrito.

Art. 12.

Quando il numero degli elettori lo richieda, possono istituirsi più sezioni elettorali.

La divisione in sezioni e l'assegnazione degli elettori a ciascuna di esse è deliberata dalla Giunta, previa autorizzazione del Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Art. 13.

Nel giorno e nell'ora indicati per le elezioni si costituisce il seggio elettorale: esso è presieduto da un funzionario dell'ordine giudiziario designato dal Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello ed è composto da quattro scrutatori nominati in precedenza dal presidente della Comunità, o da chi ne fa le veci, fra gli eleggibili a consigliere di Comunità.

Il presidente del seggio nomina il segretario scegliendolo fra gli eleggibili a consigliere della Comunità e dando preferenza a quelli forniti della laurea in giurisprudenza o in scienze politico-sociali.

Al presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dalla Comunità l'indennità di viaggio e di soggiorno, spettante agli impiegati dello Stato dei gradi 5° e 6°.

Art. 14.

Gli elettori residenti nel Comune sede della Comunità o nei Comuni ove sia stata istituita una sezione elettorale non possono farsi rappresentare.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che si trovi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia.

Il segretario deve indicare nel processo verbale il motivo per cui l'elettore è stato autorizzato a far esprimere il voto per mezzo di altro elettore.

Art. 15.

Gli elettori residenti in un Comune ove non sia stata istituita una sezione elettorale possono delegare un altro elettore a votare in loro vece.

La firma dell'elettore delegante deve essere autenticata da notaio o dal cancelliere degli uffici di pretura o di conciliazione o dal segretario comunale.

L'elettore delegato non può esprimere per delega che un solo voto.

Gli elettori, ovunque residenti, non possono mandare il loro voto per iscritto.

Art. 16.

L'elettore è ammesso nelle sale di votazione mediante la esibizione del proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali della sezione o del certificato dell'elettore delegante.

Art. 17.

Aperta la votazione, ogni elettore, del quale sia stata riconosciuta l'identità, rimette la sua scheda, piegata, al presidente del seggio, che la ripone nell'urna.

Art. 18.

Il segretario del seggio prende nota nel processo verbale degli elettori che hanno votato di persona, di quelli impediti che hanno espresso il voto per mezzo di altro elettore, nonchè di quelli che hanno votato per mezzo di delega.

Al processo verbale debbono essere allegati gli atti di delega.

Art. 19.

La votazione rimane aperta fino alle ore sedici; però non può chiudersi se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti nell'aula.

Chiusa la votazione, si procede, senza interruzione, allo spoglio delle schede.

Art. 20.

Le schede sono valide anche se non contengono tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere.

La scheda può essere scritta, stampata, o in parte scritta e in parte stampata.

Art. 21.

Sono nulle le schede nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere.

Si hanno come non scritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone alle quali si è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere.

In entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 22.

Il presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che sorgano o siano sollevati intorno alle operazioni elettorali o sulla nullità dei voti.

Nel verbale si deve far menzione di tutti i reclami e delle decisioni del presidente.

Le schede nulle, bianche o contestate debbono essere vidimate da uno dei componenti del seggio, espressamente designato dal seggio stesso, ed annesse al processo verbale.

Tutte le altre schede debbono essere numerate e firmate dal presidente e dal segretario del seggio e chiuse in una busta da allegarsi al processo verbale.

Art. 23.

Il presidente del seggio annuncia i risultati dello scrutinio e, nel caso che la Comunità abbia una sola sezione elettorale, proclama i consiglieri eletti.

Nel caso che la Comunità sia divisa in più sezioni elettorali, i processi verbali sono trasmessi immediatamente alla segreteria della Comunità: quelli delle sezioni poste in Comune fuori della sede della Comunità, per mezzo di piego raccomandato.

La segreteria della Comunità li consegna al presidente del seggio della sezione posta nella sede della Comunità o a chi ne fa le veci.

Il presidente, appena in possesso dei processi verbali di tutte le sezioni, procede, con l'assistenza del segretario del seggio, al computo generale dei voti e proclama i consiglieri eletti.

Art. 24.

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti: a parità di voti, è eletto il maggiore di età.

Art. 25.

Il processo verbale dell'elezione è trasmesso entro tre giorni al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Il presidente della Comunità o chi ne fa le veci pubblica nell'albo della segreteria ed alla porta degli oratori il risultato delle elezioni e lo notifica agli eletti.

Art. 26.

Spetta alla Consulta rabbinica dichiarare, su richiesta motivata dal rabbino capo della Comunità interessata, che un consigliere proclamato eletto od un consigliere in carica non ha regolare condotta religiosa.

La nullità dell'elezione e la decadenza del consigliere sono pronunciate dal Consiglio dell'Unione, sentito l'interessato.

Art. 27.

Quando la elezione di un consigliere sia nulla, è proclamato eletto colui che, dopo gli eletti, ottenne il maggior numero di voti, purchè questo non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 28.

Contro le operazioni per le elezioni dei consiglieri delle Comunità è ammesso ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio della Comunità, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per quelle concernenti le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla parte interessata ad opporvisi, la quale può rispondere entro dieci giorni.

Il presidente della Comunità o chi ne fa le veci notifica, entro cinque giorni, agli interessati la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro un mese dalla notificazione di essa, reclamo al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Il reclamo, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano la eleggibilità, contro la decisione del Procuratore Generale del Re è ammesso, entro un mese, ricorso alla Corte d'appello, la quale decide in camera di consiglio.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato.

CAPO II.

Dell'amministrazione delle Comunità.

SEZIONE I. — *Degli organi delle Comunità.*

Art. 29.

Il presidente della Comunità è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti e, se questa non si raggiunga, mediante ballottaggio fra i due consiglieri che ottennero maggior numero di voti.

Art. 30.

Il processo verbale di elezione del presidente della Comunità è comunicato entro tre giorni all'Unione, perchè lo trasmetta, col suo parere, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per l'approvazione.

L'approvazione è data con decreto del Ministro da trasmettersi, per l'esecuzione, al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello e, per notizia, all'Unione.

L'approvazione può essere sempre revocata, pure con altro decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Art. 31.

Il presidente invita alle sedute del Consiglio e della Giunta i consiglieri ed il rabbino capo mediante avviso per iscritto che, salvo i casi di urgenza, deve essere trasmesso almeno quattro giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve essere accompagnato dalla copia dell'ordine del giorno.

Art. 32.

Nel mese di marzo del secondo e del quarto anno seguenti alle elezioni generali, il Consiglio procede all'estrazione a sorte dei consiglieri che dovranno cessare dall'ufficio.

I sorteggiati cessano dall'ufficio il 30 giugno successivo.

SEZIONE II. — *Del patrimonio, della finanza e della contabilità.*

Art. 33.

Le Comunità debbono conservare un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili con una particolareggiata descrizione per questi ultimi, nonchè dei titoli e degli atti che si riferiscono al patrimonio della Comunità ed alla sua amministrazione.

Art. 34.

Entro il mese di ottobre di ogni anno la Giunta procede alla formazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

Art. 35.

L'Unione forma e trasmette alle singole Comunità i moduli del bilancio con le relative istruzioni.

Art. 36.

Il bilancio di previsione, approvato dal Consiglio, è pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 27 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731.

Trascorso il termine ivi fissato, il bilancio, con le eventuali modificazioni, è trasmesso, per l'approvazione, al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, unitamente ai reclami ed alle osservazioni scritte dei contribuenti.

Art. 37.

Il Consiglio determina l'importo delle tasse e dei diritti che possono essere riscossi dalla Comunità per i servizi e le prestazioni ad essa richiesti.

La relativa tabella deve essere approvata dal Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Art. 38.

Nel mese di ottobre di ogni anno la Giunta provvede alla determinazione del reddito imponibile dei contribuenti.

I contribuenti sono invitati mediante avviso, da pubblicarsi in giorno festivo alla porta degli oratori, a far pervenire alla Giunta le opportune dichiarazioni.

Art. 39.

Dal complesso dei redditi del contribuente sono ammesse in detrazione le spese sopportate per la produzione dei singoli redditi, le imposte, le tasse e le annualità passive.

Dal reddito netto complessivo è poi ammessa la detrazione di un ventesimo per ciascun componente la famiglia del

contribuente che sia a suo carico, esclusi dal novero il contribuente medesimo ed il coniuge.

Art. 40.

La determinazione del reddito imponibile dei membri della Giunta o dei loro parenti od affini, sino al secondo grado inclusivo, come pure la decisione sul ricorso, presentato da essi e dagli altri membri del Consiglio contro la determinazione del reddito, e la nomina dell'arbitro spettante al Consiglio nel caso di ricorso contro la decisione del Consiglio stesso, hanno luogo senza intervento del consigliere interessato.

Art. 41.

Il segretario della Comunità compila lo stato dei contribuenti: esso deve contenere l'indicazione del nome, cognome e paternità del contribuente, del reddito complessivo, delle detrazioni e del reddito imponibile.

Art. 42.

Ricevuto il bilancio approvato, il Consiglio, sulla base dello stato di cui all'articolo precedente, fissa l'aliquota del contributo.

Art. 43.

Il Consiglio fissa caso per caso il numero di annualità del contributo che deve corrispondere il contribuente il quale venga inscritto in seguito a revoca della dichiarazione di cui all'art. 5 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731.

Il numero di tali annualità non può superare quello degli anni nei quali il contribuente non fece parte della Comunità.

Art. 44.

La matricola dei contribuenti contiene l'indicazione del nome, cognome e paternità di ogni contribuente e dell'ammontare del contributo da cui il medesimo è gravato.

Art. 45.

I ricorsi contro le determinazioni del reddito imponibile possono essere trasmessi per posta a mezzo di lettera raccomandata; in tal caso, per il computo del termine, si avrà riguardo alla data del bollo postale di partenza.

I ricorrenti devono essere sentiti personalmente, se lo chiedono.

Art. 46.

Nel caso di ricorso alla Commissione arbitrale il ricorrente deve nominare il proprio arbitro e farne pervenire l'accettazione nel termine di tre giorni dalla data del ricorso o del bollo postale di partenza, se lo ha trasmesso a mezzo di lettera raccomandata.

In difetto, il ricorso si intende abbandonato.

Art. 47.

Agli arbitri sono comunicati dal presidente della Comunità gli elementi e le presunzioni in base a cui è stato determinato il reddito imponibile del ricorrente.

Il ricorrente può far pervenire agli arbitri le proprie osservazioni per iscritto.

Art. 48.

La decisione degli arbitri deve essere emanata nel termine di quindici giorni dalla data di costituzione della Commissione arbitrale, ed è trasmessa, insieme con i documenti avuti in comunicazione, al presidente della Comunità.

Art. 49.

La deficienza o l'eccedenza della somma da coprire per mezzo dei contributi, che si verifichi in conseguenza delle decisioni del Consiglio e degli arbitri, formerà articolo di passivo od attivo del bilancio dell'anno successivo.

Art. 50.

Il segretario della Comunità, entro il 15 dicembre, sulla base delle partite non contestate e tenuto conto delle decisioni già emesse a tale data dal Consiglio e dagli arbitri sui ricorsi dei contribuenti, forma il ruolo principale di esazione; sulla base delle decisioni, emesse posteriormente a tale data, forma i ruoli suppletivi.

I ruoli, vidimati dal presidente, sono trasmessi al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello affinchè li renda esecutori.

Art. 51.

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese della Comunità sono affidati all'esattore delle imposte, eccetto che, per speciali condizioni, il Consiglio non deliberi, con l'approvazione del Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, di nominare un proprio tesoriere.

Nel primo caso si applicano le disposizioni delle leggi per la riscossione delle imposte dirette.

Nel secondo caso il Consiglio fissa l'aggio o lo stipendio da corrispondere al tesoriere.

Il tesoriere deve prestare cauzione nella misura e nel modo che saranno determinati caso per caso dal Consiglio con deliberazione da approvarsi dal Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

Art. 52.

La riscossione delle entrate si effettua in base al bilancio ed ai ruoli e dietro rilascio delle relative quietanze da staccarsi da apposito registro a madre e figlia.

Le quietanze debbono avere una numerazione progressiva distinta per ogni anno.

Art. 53.

Il pagamento delle spese è fatto in seguito a mandato firmato dal presidente e controfirmato dal segretario della Comunità, nei limiti degli articoli del bilancio o previa la necessaria autorizzazione di cui al capoverso dell'articolo seguente, e contro quietanza del percipiente.

Art. 54.

Ogni spesa nuova o maggiore deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio ed approvata ai sensi del successivo articolo 83.

Per semplici storni di fondi, quando si tratti di spese ordinarie, basta l'autorizzazione del Consiglio.

Art. 55.

Il tesoriere deve segnare giornalmente, in appositi registri, le riscossioni ed i pagamenti.

Art. 56.

Il Consiglio procede, per mezzo di uno dei suoi membri, alle verificazioni di cassa del tesoriere.

Art. 57.

Con il 31 marzo di ogni anno deve essere chiuso l'esercizio dell'anno precedente.

Art. 58.

Entro il quindici aprile di ogni anno l'esattore o il tesoriere presenta al Consiglio il conto redatto in modo correlativo al bilancio di previsione, unitamente ai registri delle riscossioni, delle quietanze e dei pagamenti ed ai mandati giustificativi dei medesimi, debitamente documentati.

Art. 59.

Il Consiglio dopo aver verificato il conto e dopo averne fatto eseguire la pubblicazione nelle forme dell'art. 27 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, lo trasmette, corredato delle proprie osservazioni e di quelle che fossero state presentate per iscritto dai contribuenti, al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello, per l'approvazione.

Art. 60.

L'Unione potrà stabilire ulteriori norme che debbono essere approvate dal Ministero della giustizia ed affari di culto, per la compilazione e la documentazione dei conti e, in generale, per la tenuta della contabilità.

CAPO III.

Della nomina e della revoca dei rabbini.

Art. 61.

Alla nomina del rabbino capo si provvede mediante chiamata o mediante concorso, secondo che di volta in volta deliberi il Consiglio della Comunità.

Per provvedere alla nomina mediante chiamata occorrono il parere della Consulta rabbinica e il voto di due terzi dei membri assegnati al Consiglio.

Il concorso è giudicato da una Commissione di tre membri, dei quali due rabbini insigniti del grado di rabbino maggiore, uno nominato dal Consiglio della Comunità interessata, l'altro dalla Consulta rabbinica; il terzo membro è nominato dal presidente dell'Unione.

La Commissione, sulla base dei titoli dei concorrenti, forma una terna per ordine di merito, nella quale il Consiglio sceglie il rabbino da nominare.

Art. 62.

Nel caso in cui il rabbino capo, che abbia conseguita la stabilità, commetta fatti che possano dar luogo alla revoca, il presidente, dietro conforme deliberazione del Consiglio presa col voto favorevole di almeno due terzi dei membri assegnati al Consiglio stesso, dà comunicazione scritta all'interessato dei fatti che gli si addebitano invitandolo a presentare le proprie difese per iscritto.

Il rabbino capo può chiedere di essere sentito personalmente, nel qual caso presenterà le proprie difese al Consiglio, appositamente convocato.

Se il Consiglio, esaminate o udite le difese, ritiene di dover procedere alla revoca, il presidente trasmette la relativa deliberazione motivata, insieme con le difese scritte, o verbalizzate, all'Unione affinchè la Consulta rabbinica esprima il suo parere.

La Consulta restituisce gli atti col proprio parere alla Unione.

La revoca viene pronunciata dal Consiglio della Comunità con la maggioranza di cui nel primo comma di questo articolo.

Art. 63.

La nomina e la revoca del vice-rabbino capo sono fatte con le norme stabilite negli articoli precedenti, ma sentito altresì il parere del rabbino capo.

TITOLO II.

Della Unione delle Comunità.

CAPO I.

Dell'amministrazione e degli organi dell'Unione.

Art. 64.

I presidenti delle Comunità devono informare l'Unione di tutti i fatti che presentino interesse per l'ebraismo italiano avvenuti nella circoscrizione delle rispettive Comunità.

Le Comunità debbono trasmettere all'Unione copia dei loro bilanci preventivi.

Art. 65.

La data dei Congressi è fissata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto su proposta del Consiglio dell'Unione, sentito il Ministero dell'interno.

Per i Congressi ordinari la proposta deve essere fatta tre mesi prima della scadenza dei poteri del Consiglio.

Art. 66.

L'avviso di convocazione del Congresso è inviato dal presidente dell'Unione alle Comunità almeno un mese prima della data di riunione, per mezzo di lettera raccomandata, insieme con la copia dell'ordine del giorno e con l'indicazione del numero dei delegati da eleggere in base al numero dei contribuenti accertato per l'anno precedente.

Almeno dieci giorni prima della data di riunione del Congresso, le Comunità devono trasmettere all'Unione copia dei processi verbali di elezione dei delegati.

Più Comunità, che abbiano ognuna non più di trecento contribuenti, possono farsi rappresentare da un solo delegato; però un delegato non può rappresentare più di tre Comunità.

Art. 67.

Per la votazione di cui all'art. 42 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, il presidente dell'Unione trasmette ai rabbini capi ed ai vice-rabbini capi delle Comunità, un mese prima della data di riunione del Congresso, l'invito ad eleggere i rabbini delegati al Congresso; l'invito è accompagnato dalla scheda di votazione e dalla busta nella quale la scheda dovrà esser chiusa.

Il presidente dell'Unione comunica in pari tempo ai rabbini capi ed ai vice-rabbini capi il termine entro il quale le schede debbono essere spedite all'Unione.

Lo spoglio delle schede è effettuato dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario dell'Unione.

Possono essere eletti come delegati al Congresso anche i rabbini che fanno parte del Consiglio uscente.

Art. 68.

L'ufficio di segretario del Congresso spetta al segretario dell'Unione.

Art. 69.

Per la validità delle adunanze del Congresso occorre in prima convocazione la presenza di tanti delegati che rappresentino la maggioranza dei voti assegnati alle Comunità; in seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno, occorre la presenza di tanti delegati che rappresentino un quinto dei voti assegnati alle Comunità.

Art. 70.

Le deliberazioni del Congresso sono prese con la maggioranza assoluta dei voti assegnati agli intervenuti.

Art. 71.

Le sessioni ordinarie del Consiglio sono tenute, la prima, nel primo trimestre, la seconda, nel quarto trimestre di ogni anno.

Art. 72.

L'elezione del presidente del Consiglio dell'Unione è comunicata, entro quindici giorni, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale l'approva con proprio decreto, che è trasmesso all'Unione.

L'approvazione può sempre essere revocata con altro decreto dello stesso Ministro.

Art. 73.

Il presidente convoca il Consiglio e la Giunta a Roma od altrove; l'invito è accompagnato dalla copia dell'ordine del giorno.

Salvi i casi di urgenza, gli inviti debbono essere trasmessi ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima ed ai membri della Giunta almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza.

Art. 74.

I membri del Consiglio e della Giunta hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria per i giorni nei quali intervengono alle sedute.

Per speciali incarichi può essere loro assegnata una indennità.

Le spese relative sono a carico dell'Unione.

Art. 75.

I delegati del Congresso hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria per i giorni nei quali intervengono alle sedute.

Le spese relative sono a carico delle Comunità da essi rappresentate, eccetto quelle per i delegati rabbini, le quali sono a carico dell'Unione.

CAPO II.

Della finanza e della contabilità.

Art. 76.

Nella prima sessione ordinaria la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio il bilancio di previsione dell'anno seguente; nella prima sessione successiva sottopone all'approvazione il rendiconto dell'anno precedente e comunica la relazione annuale dei revisori dei conti.

Art. 77.

Verificatasi la mancanza di alcuno dei revisori, prevista dall'art. 52 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, il presidente del Consiglio dell'Unione ne informa entro quindici giorni il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che provvede alla nomina in surrogazione con proprio decreto, da comunicarsi al nominato a mezzo del Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello e, per notizia, al presidente dell'Unione.

Art. 78.

Entro il febbraio di ogni anno le Comunità metropolitane comunicano all'Unione l'ammontare globale del reddito imponibile dei contribuenti di ciascuna di esse, e le Comunità delle Colonie e dei Possedimenti comunicano l'ammontare, per ciascuna, delle entrate dell'ultimo anno.

Il Consiglio dell'Unione, sulla base del proprio bilancio approvato, fissa il contributo di ogni Comunità.

Il ruolo dei contributi delle Comunità è reso esecutorio dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, sentiti il Ministro per gli affari esteri e quello per le colonie, rispettivamente, per le Comunità dei Possedimenti e delle Colonie.

CAPO III.

Della Consulta rabbinica.

Art. 79.

Le sedute della Consulta rabbinica sono convocate, d'accordo con il presidente dell'Unione, dal rabbino membro della Giunta, il quale ne comunica le deliberazioni al presidente medesimo.

Art. 80.

La Consulta rabbinica può essere sentita ogni volta che il presidente dell'Unione o la Giunta lo ritenga necessario.

Art. 81.

La Consulta rabbinica, presi gli accordi con la Giunta dell'Unione, può indire conferenze di rabbini per lo studio e la discussione di problemi religiosi e culturali.

TITOLO III.

Della vigilanza e della tutela governative ed altre disposizioni comuni alle Comunità ed all'Unione.

Art. 82.

All'Unione delle Comunità ed alle singole Comunità si applicano le disposizioni degli articoli 13-19 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 83.

Sono soggette all'approvazione, rispettivamente, del Ministero per la giustizia e gli affari di culto e dei Procuratori generali del Re presso le Corti d'appello, oltre alle deliberazioni per le quali tale controllo è prescritto dal R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 e da altri articoli del presente regolamento, tutte le altre deliberazioni dei Consigli dell'Unione e delle Comunità che importino aumento di spesa nel bilancio in corso o impegnino i bilanci futuri.

Art. 84.

Può essere nominato segretario di una Comunità o dell'Unione chi sia cittadino italiano, abbia compiuto ventun anno, sia di buona condotta morale, politica e religiosa e sia, inoltre, fornito almeno della licenza delle scuole medie superiori o di altro titolo equipollente, per il posto di segretario di Comunità, e della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, per quello di segretario dell'Unione.

Dopo un triennio di servizio il segretario acquista il diritto alla stabilità.

La nomina è fatta dai Consigli, rispettivamente, delle Comunità e dell'Unione, su proposta delle relative Giunte.

Art. 85.

Oltre alle attribuzioni indicate nell'art. 61 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, spetta al segretario di predisporre tutti gli elementi necessari per le deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del Congresso, di redigere i processi verbali delle sedute alle quali assiste e di rilasciare copie e certificati degli atti d'archivio.

Il segretario è responsabile degli adempimenti di legge spettanti alla Comunità o all'Unione e della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta o del Congresso, in conformità delle disposizioni dei rispettivi presidenti.

Art. 86.

Le Comunità e l'Unione stabiliscono, con regolamenti particolari, le norme per l'assunzione e la disciplina dei propri impiegati e salariati.

Art. 87.

Le Giunte delle Comunità o dell'Unione, per l'esercizio della vigilanza ad esse rispettivamente spettante ai termini degli articoli 17, lettera *f*), e 36, lettere *d*) ed *f*), del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, possono disporre visite ed ispezioni ed altresì promuovere dalle autorità competenti i provvedimenti del caso.

La vigilanza attribuita alle Comunità ed all'Unione a termini del R. decreto su mentovato, si esercita nei limiti di quella riconosciuta ai Comuni sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 88.

Le amministrazioni sottoposte ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, alla vigilanza delle Comunità, quando siano da queste sussidiate, debbono comunicare i propri bilanci e conti alle rispettive Giunte delle Comunità medesime.

Del pari devono essere nel medesimo caso comunicati alla Giunta dell'Unione i bilanci ed i conti delle amministrazioni vigilate dall'Unione a sensi dell'art. 36, lettera *d*), nonchè quelli delle Comunità di cui all'art. 36, lettera *i*), del R. decreto su mentovato.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 89.

Il Procuratore generale del Re competente ad esercitare le attribuzioni conferitegli dal R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e dal presente regolamento è quello presso la Corte di appello nella cui circoscrizione la Comunità ha la propria sede.

Art. 90.

La residenza richiesta dall'art. 9 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 per la eleggibilità degli elettori che non siano cittadini italiani s'intende che debba permanere, sotto pena di decadenza, finchè dura la carica.

Art. 91.

Ai rabbini, i quali, al momento dell'entrata in vigore del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, erano a capo dei servizi di culto delle Comunità, sono riconosciuti, salva l'approvazione governativa, il titolo e lo stato giuridico di rabbini capi e di vice-rabbini capi e, se hanno già compiuto un triennio di esercizio dell'ufficio presso la rispettiva Comunità, anche il diritto alla stabilità.

Art. 92.

I commissari governativi, nominati a norma dell'art. 67 del R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, oltre a quelle indicate nell'articolo medesimo, eserciteranno, fino alla costituzione delle ordinarie amministrazioni, anche tutte le altre attribuzioni di competenza dei Consigli e delle Giunte che sono necessarie per provvedere all'esecuzione del decreto stesso e del presente regolamento.

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto darà tutte le istruzioni occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento delle Comunità israelitiche e dell'Unione delle Comunità medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1865.**

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1573.**

Assegnazione di un premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare eccezionali provvedimenti temporanei a favore della marina nazionale da carico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1932 e per la durata di un anno è concesso un premio di navigazione per le navi mercantili nazionali adibite esclusivamente al trasporto di merci, giusta l'art. 5, comma 1°, lettere *a*), *b*), *d*), del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752.

Art. 2.

Per le navi a propulsione meccanica (piroscafi, motonavi, motovelieri e velieri con motore ausiliario) di età non superiore ad un anno il premio è stabilito per ogni tonnellata di stazza lorda della nave è per ogni miglio percorso, nella misura seguente:

L. 0.0025 per le prime 1500 tonnellate, L. 0.00125 per le successive sino a 2500 tonnellate, L. 0.0008 per le tonnellate da oltre 2500 fino a 4000 tonnellate, e L. 0.0002 per le tonnellate in più delle 4000.

Alle navi di età superiore ad un anno spetta il premio di cui al comma precedente moltiplicato per il coefficiente 0.99^{n}, in cui n rappresenta il numero di anni di età della nave.

Il premio è corrisposto per non oltre 18.000 miglia per le navi sino a 1500 tonnellate di stazza lorda; per non oltre 30.000 miglia per le navi da oltre 1500 fino a 2500 tonnellate; e per non oltre 40.000 miglia per le navi di stazza lorda superiore a 2500 tonnellate.

Per i piroscafi e le motonavi i percorsi effettuati fra un porto e l'altro del Regno saranno computati per due terzi.

Art. 3.

Per le navi a vela il premio è stabilito nella misura di L. 20 per ogni tonnellata di stazza lorda, in ragione di anno proporzionalmente al periodo in cui ciascuna nave resti in armamento munita di equipaggio.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto l'età della nave è computata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del varo. La stazza lorda è desunta dal certificato della stazza eseguita a termini del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, numero 202.

Art. 5.

Il premio spetta all'armatore di cui all'art. 53 del Codice per la marina mercantile, ed è dovuto per la navigazione effettuata nelle singole traversate tra i porti di partenza e di arrivo, compresi gli scali intermedi, sempre che i relativi approdi risultino dalle carte di bordo.

Salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del precedente art. 2, il numero delle miglia percorse sarà calcolato secondo le distanze comprese tra i porti sopra indicati.

Qualora una nave si trovasse in navigazione all'inizio o al termine del periodo di applicazione del presente decreto, la distanza tra il porto di partenza e quello di arrivo sarà divisa in tante parti uguali quante sono le ore impiegate a compiere la traversata, e la percorrenza utile per il premio sarà proporzionata al numero delle ore di navigazione eseguita entro i limiti del periodo di applicazione del decreto.

In caso di naufragio o di altro sinistro che interrompa la navigazione per tempo superiore a tre mesi, il premio è dovuto sino al luogo dell'avvenimento. Se questo luogo non è conosciuto, si considera che il sinistro sia avvenuto alla metà della distanza tra il porto di partenza e quello di destinazione della nave.

Art. 6.

Il premio non è dovuto per i piroscafi e le motonavi di stazza lorda inferiore alle 100 tonnellate e per i velieri, i velieri a motore ausiliario e motovelieri di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.

Sono anche escluse dal premio le navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati indispensabili od utili, come da convenzioni regolarmente stipulate con lo Stato, e quelle di età superiore ai dodici anni acquistate all'estero posteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Per fruire dei benefici concessi dal presente decreto, le navi devono essere inscritte in una delle matricole del Regno e provviste di atto di nazionalità. I piroscafi e le motonavi devono, inoltre, essere inscritte nella 1ª classe del Registro italiano; i velieri, velieri con motore ausiliario e motovelieri devono essere classificati nel Registro italiano o muniti di regolare certificato di navigabilità.

Art. 7.

Gli armatori che entro il 31 gennaio 1933 non abbiano presentato la domanda regolarmente documentata per la liquidazione del premio loro spettante in conformità del presente decreto decadranno dal diritto alla corresponsione del premio stesso.

Art. 8.

La spesa per l'applicazione del presente decreto non potrà superare la somma complessiva di L. 70.000.000. A tale spesa sarà provveduto mediante stanziamento di L. 35.000.000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni - Marina mercantile - dell'esercizio 1931-32 e di L. 35.000.000 in analogo capitolo del bilancio dell'esercizio 1932-33.

Alla istituzione dei detti capitoli sarà provveduto mediante decreto del Ministro per le finanze.

Art. 9.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad emanare in via amministrativa le norme che ritenesse necessarie per l'applicazione del presente decreto, con facoltà di determinare i periodi di liquidazione, le modalità per la riduzione proporzionale dei premi in caso di insufficienza della somma stanziata ai sensi dell'articolo precedente, nonchè le norme per la corresponsione di acconti nel corso dell'anno 1932.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1866.

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. 1508.

Rettifica del contributo scolastico consolidato a carico del comune di Orvieto, della provincia di Perugia, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Perugia fu assunta dal Consiglio scolastico della provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Orvieto fu consolidato, come risulta dall'elenco annesso al citato R. decreto, l'annuo contributo di L. 44.572,80 in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Veduto che alcune scuole del predetto comune di Orvieto, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Umbria e del podestà del comune di Orvieto con le quali il contributo predetto venne elevato a L. 44.940,06 dal 1° gennaio 1915; a L. 45.038,64 dal 1° aprile 1916; a lire 45.354,24 dal 1° ottobre 1922; a L. 45.562,14 dal 1° ottobre 1923; a L. 45.637,26 dal 1° settembre 1928; a L. 45.713,46 dal 1° ottobre 1928;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Orvieto, della provincia di Perugia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 44.572,80 con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è elevato come appresso:

a L. 44.940,06 dal 1° gennaio 1915 al 31 marzo 1916;
a L. 45.038,64 dal 1° aprile 1916 al 30 settembre 1922;
a L. 45.354,24 dal 1° ottobre 1922 al 30 settembre 1923;
a L. 45.562,14 dal 1° ottobre 1923 al 31 agosto 1928;
a L. 45.637,26 dal 1° settembre 1928 al 30 settembre 1928;
a L. 45.713,46 dal 1° ottobre 1928.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365, è rettificato, nella parte relativa al comune di Orvieto, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 50. — MANCINI.

PROVINCIA DI PERUGIA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 24 settembre 1914, n. 1365			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487	Totale
Orvieto	43.277,20	1.295,60	44.572,80			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° gennaio 1915 .				43.277,20	1.662,86	44.940,06
» 1° aprile 1916 .				43.277,20	1.761,44	45.038,64
» 1° ottobre 1922 .				43.277,20	2.077,04	45.354,24
» 1° ottobre 1923 .				43.277,20	2.284,94	45.562,14
» 1° settemb. 1928 .				43.277,20	2.360,06	45.637,26
» 1° ottobre 1928 .				43.277,20	2.436,26	45.713,46

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1867**.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1574**.

Facoltà al Ministro per le finanze d'imporre nuovi divieti d'importazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti restrittivi della importazione delle merci, in relazione alle misure d'ogni specie adottate o che potranno essere adottate da Paesi esteri, intese ad ostacolare il commercio di importazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni e per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura, di stabilire la limitazione o il divieto di importazione per altre merci oltre quelle elencate nella tabella *A* allegata al R. decreto-legge del 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.

Art. 2.

Nell'applicazione delle limitazioni dei divieti stabiliti per le merci comprese nella tabella *A* allegata alla sopra ricordata legge del 1927, nonchè per le merci che saranno colpite in base alla facoltà prevista dall'art. 1 del presente decreto-legge, potrà derogarsi, a titolo di reciprocità di trattamento, in favore dei Paesi che in via autonoma, o per effetto di accordi commerciali, non applichino misure restrittive alla importazione dei prodotti italiani nei rispettivi territori.

Art. 3.

Per le merci che s'importano col mezzo di pacchi postali, è data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto con quelli per gli affari esteri, per le corporazioni e per l'agricoltura, di revocare la deroga al divieto consentita dall'articolo 5 del citato R. decreto-legge 14 novembre 1926, numero 1923.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 7 luglio 1927, n. 1495, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto-legge.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1931 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 115. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1868**.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1575**.

Esercizio delle linee della rete delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e successivamente dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni, a scopo di economie, alle norme che regolano l'esercizio delle Ferrovie dello Stato;
Riconosciuta la convenienza generale di istituire, in alcuni casi, servizi di autotrasporti, in luogo dei servizi ferroviari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze del traffico, i servizi ferroviari sulle linee esercitate dallo Stato.
È altresì autorizzato a sostituire parzialmente o totalmente i servizi ferroviari con servizi automobilistici.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha la facoltà di affidare l'esercizio di detti servizi automobilistici all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ovvero all'industria privata. Può anche affidare alle Ferrovie dello Stato altri servizi automobilistici integranti la rete ferroviaria.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha l'esclusività del servizio sulle linee automobilistiche ad essa affidate.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede all'esercizio dei servizi automobilistici, ad essa affidati, direttamente o a mezzo delle imprese, alle quali essa partecipa a sensi di legge, o mediante appalto a mezzo di altre imprese.

Art. 4.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere ordinata la soppressione delle linee ferroviarie i cui servizi siano stati sospesi totalmente a mente dell'art. 1.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 47, 49 e 50 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, numero 728, e dal decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1916, n. 222, riguardante l'ordinamento delle Ferrovie dello Stato, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — GAZZERA — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati interprovinciali fascisti dei giornalisti approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 22 giugno 1931, n. 8118, con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Nicola Losurdo a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Bari.
Visto il verbale della riunione 9 aprile 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona dell'avv. Nicola Losurdo;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'avv. Nicola Losurdo a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei giornalisti di Bari.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 205. — BETTAZZI.

(10269)

REGIO DECRETO 19 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei chimici, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 16 giugno 1931, n. 8030, con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina del prof. Pietro Leone a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sicilia;
Visto il verbale della riunione 4 gennaio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato suddetto ha eletto il proprio segretario nella persona del prof. Pietro Leone;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del prof. Pietro Leone a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sicilia.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 211. — BETTAZZI.

(10270)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1931.

Determinazione dell'interesse da corrispondere, durante l'anno 1932, sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quelle da riscuotere sui prestiti che verranno concessi e trasformati dalla Cassa medesima.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 250;
Veduto l'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1398;
Sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 23 novembre 1931;
Veduto il parere della Commissione di vigilanza della Cassa predetta in data 3 dicembre 1931;

Determina:

L'interesse da corrispondere, durante l'anno 1932, sulle somme depositate alla Cassa depositi e prestiti, e quelle da riscuotere sui prestiti che verranno concessi e trasformati dalla Cassa stessa, durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi*:

a) Nella misura del 3 per cento netto, in ragione d'anno, pei residui depositi di premi di riassoldamento e surrogazione nell'esercito e nell'armata.

b) Nella misura del 2,80 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.

c) Nella misura del 2,50 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi volontari dei privati, dei Corpi morali e dei pubblici stabilimenti.

d) Nella misura del 2,40 per cento netto, in ragione d'anno, pei depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili.

e) Nella misura del 2 per cento netto, in ragione d'anno, per i depositi obbligatori: giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi*:

a) Nella misura del 6,50 per cento netto, in ragione d'anno, il saggio d'interesse per i prestiti da concedersi nel 1932 dalla Cassa depositi e prestiti tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse, quanto sui fondi dei suoi Istituti di previdenza, salvo quelli di cui alla successiva lettera *b*);

b) Nella misura del 6 per cento, in ragione d'anno, il saggio dei mutui per case economiche o popolari, qualunque sia la natura dell'ente a cui favore vengono, a forma di legge, concessi.

Restano ferme, in entrambi i casi, le disposizioni in applicazione delle leggi vigenti in tema di concorsi statali.

Per i mutui per i quali entro il 31 dicembre 1931, sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, o almeno pervenuta alla Cassa la deliberazione di assunzione da parte dell'ente mutuatario, oppure sia intervenuta, entro la stessa data, l'approvazione dell'autorità tutoria, anche se non sia stato emanato il formale provvedimento di concessione, resta fermo il saggio stabilito per l'anno 1931 col decreto Ministeriale 30 dicembre 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 stesso mese.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(10305)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1931.

Saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1932 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, numero 1378, col quale fu autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore pei depositi a risparmio delle Casse postali;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 686, che fissa, a partire dal 1° maggio 1927, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;
Vista la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, presa nell'adunanza del 23 novembre 1931;
Visto il parere della Commissione di vigilanza, espresso nella riunione del 3 dicembre 1931;
D'accordo col Ministro per le comunicazioni e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

I saggi d'interesse da corrispondere per l'anno 1932 sulle somme depositate presso le Casse di risparmio postali, su libretti nominativi o al portatore, sono fissati nella seguente misura:

3 % netto pei depositi effettuati nel Regno e nelle Colonie;

4,08 % netto pei depositi provenienti dall'estero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(10306)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1563 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Bussanich Maria, figlia del fu Antonio e di Antonia Barichievich, nata a Lussinpiccolo il 21 luglio 1877 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9475)

N. 181 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giadressich Giuseppe di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giadressich Giuseppe di Antonio e di Pasqua Capodicchio, nato a Gallesano (Pola) il 15 ottobre 1898 e residente a Gallesano (Pola), n. 76, di condizione insegnante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giadressich in « Andreani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Eugenia Daicich-Dragovanaz di Giovanni e di Caterina Helcich, nata a San Pietro in Selve l'11 febbraio 1902 ed al figlio Armando, nato a Gallesano (Pola) il 9 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9070)

N. 324 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Giadressich Maria di Giuseppe;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione dei R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Giadressich Maria di Giuseppe e di Angela Capolicchio, nato a Gallesano (Pola) il 22 luglio 1907 e residente a Gallesano (Pola), di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giadressich in « Andreani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia illegittima Edda nata a Gallesano il 29 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9071)

N. 623 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giacich Carlo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giacich Carlo Luigi fu Giovanni e della fu Bernarda Fabretto, nato a Pola il 12 febbraio 1864 e residente a Pola, via Kandler n. 18, di condizione impiegato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giacich in « Gianni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla sorella Petronilla nata a Pola il 7 dicembre 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9072)

N. 338 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Funcich Michele, figlio del fu Michele e della fu Maria Matica, nato a Gallesano (Pola) il 12 settembre 1869 e abitante a Gallesano n. 189, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Gallesano dall'or defunta Lucia Delmoro: Epifanio, il 7 gennaio 1906; Giovanni, il 20 novembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9060)

N. 750 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinovich Bortolo figlio del fu Francesco e di Ferro Maria, nato a Fasana (Pola) il 22 luglio 1896 e abitante a Fasana n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sferco Maria fu Giovanni e fu Poropat Antonia, nata a Lanischie il 31 marzo 1901, ed alle figlie: Anna, nata a Fasana il 14 febbraio 1923; Antonia, nata a Pola il 12 giugno 1926; Livia, nata a Fasana il 17 maggio 1928..

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9088)

N. 420 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gherm Natale;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gherm Natale fu Domenico e di Maria Giacometti, nato a Pola il 17 maggio 1894 e residente a Pola, via Badoglio n. 21, di condizione fabbro, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gherm in « Gherini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Lucia Petronio fu Giovanni e di Maria Svetina nata a Rovigno il 14 novembre 1898 ed alle figlie, nate a Pola: Maria, il 12 gennaio 1920; Nella, il 29 luglio 1921; Marcella, il 27 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9065)

N. 325 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Ghersinich Maria ved. di Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Ghersinich Maria ved. di Francesco, fu Michele Mojesin e fu Antonia Traveglia, nata a Pola il 19 maggio 1874 e residente a Pola, via Lacea n. 26, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Ghersinich in « Gerini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Pola: Enrica, il 2 aprile 1898; Antonia, il 17 gennaio 1902; Ermanno, il 9 novembre 1903; Francesco, il 6 luglio 1905; Mario, il 1° luglio 1907; Palmira, il 5 aprile 1909, nonchè alla nuora Anna Ucussich di Matteo e di Maria Presaz, moglie di Francesco Ghersinich, nata a Pola il 7 gennaio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9066)

N. 178 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giadressich Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giadressich Giovanni fu Giovanni e di Domenica Delmoro, nato a Gallesano (Pola) il 12 aprile 1871 e residente a Gallesano (Pola), n. 113, di condizione giornaliero, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giadressich in « Andreani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli della defunta moglie Francesca Matticchio, nati a Gallesano: Gabriele, il 3 gennaio 1905; Federico, il 26 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9069)

N. 880 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mersich Rodolfo figlio del fu Natale e di Bassa Anna, nato a Pola il 27 maggio 1906 e abitante a Pola, via Nicolò Tommaseo n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Slocovich Edina di Francesco e di Belletich Edina, nata a Pisino il 15 agosto 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9091)

N. 884 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mezzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzar Antonio figlio del fu Matteo e della fu Margherita Grzetich, nato a Pisino il 25 gennaio 1882 e abitante a Pola, via Giovia n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Stranich Caterina fu Valentino e di Fabian Caterina nata a Bogliuno il 17 novembre 1878; ed ai figli nati dalla defunta prima moglie Francesca Grzetich: Antonio, nato a Pola il 23 giugno 1913; Francesco, nato a Pisino il 29 settembre 1915; Maria, nata a Pola il 14 dicembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9092)

N. 885 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mezzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mezzar Casimiro, figlio di Francesco e della fu Bertossa Antonia, nato a Pisino il 2 gennaio 1882 e abitante a Pola, Monte San Giorgio n. 173, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mezzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vranich, Eufemia di Antonio e fu Gostin Caterina, nata a Pisino il 3 aprile 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9093)

N. 876 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Merklin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Merklin Giuseppe, figlio di Simone e fu Smerdel Elena, nato a Pola il 26 novembre 1901 e abitante a Pola, via Ostilia n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Merchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rovis Maria di Giovanni e di Rovis Maria, nata a Gimino l'11 novembre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9094)

N. 622 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Giacich Ercole;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Giacich Ercole fu Giovanni e della fu Bernarda Fabretto, nato a Pola il 10 giugno 1862 e residente a Pola, via Veruda, n. 74, di condizione pensionato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Giacich in « Gianni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rille Ida fu Carlo e fu Anna Fragiacomo, nata a Venezia il 26 giugno 1873 ed ai figli, nati a Pola: Francesco, il 27 settembre 1893; Ercole, il 12 agosto 1895; Anna, il 14 dicembre 1896; Alice, l'11 settembre 1899; Ida, l'11 novembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9073)

N. 404 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gortan Antonio fu Simone;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gortan Antonio fu Simeone e di Chiara Bubich, nato a Visinada l'11 gennaio 1887 e residente a Visinada, di condizione sarto, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gortan in « Gordanelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Paruta di Matteo e di Maria Ritossa, nata a Visinada il 26 febbraio 1890 ed ai figli nati a Visinada: Edoardo, il 19 novembre 1911; Adele, il 7 settembre 1915; Ortensia, il 4 dicembre 1919; Marcello, il 31 agosto 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9074)

N. 323 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Gortan Matteo fu Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il de-

creto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Gortan Matteo fu Giacomo e di Maria Bubich, nato a Vermo (Pisino) il 4 febbraio 1888 e residente a Pisino, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gortan in « Giordani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Antonia Derndich fu Antonio e di Maria Rigo nata a Pisino il 17 luglio 1897, ai figli nati a Pisino: Ada, il 30 maggio 1926; Eduardo, il 24 marzo 1929, nonchè alla madre Maria Bubich fu Matteo e di Maria Bussaz vedova di Giacomo Gortan, nata a Vermo il 7 settembre 1856.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9075)

N. 211 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Grebaz Giovanni fu Cipriano;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Grebaz Giovanni fu Cipriano e di Caterina Millich, nato a S. Domenica di Visinada il 15 aprile 1874 e residente a Visinada, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Grebaz in « Cappellani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Cramer Maria fu Antonio e di Maria Cramer, nata a S. Domenica di Visinada il 18 aprile 1876 ed ai figli, nati a S. Domenica di Visinada: Severino, il 4 agosto 1905; Iolanda, il 14 aprile 1907; Clementina, il 14 giugno 1909; Marcello, il 21 aprile 1911; Stefania, il 26 dicembre 1900; Pia, il 17 dicembre 1912, nonchè alla nipote Nilda, figlia illeggittima della figlia Stefania nata a S. Domenica il 5 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9076)

N. 212 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Grebaz Rodolfo di Giovanni;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Visinada e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Grebaz Rodolfo di Giovanni e di Maria Cramer, nato a S. Domenica di Visinada il 21 giugno 1902 e residente a Visinada, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Grebaz in « Cappellani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Gasparini Maria-Margherita di Antonio e di Giovanna Cociancich, nata a S. Domenica di Visinada il 20 febbraio 1907 ed ai figli, nati a S. Domenica di Visinada: Giovanni-Antonio, il 18 febbraio 1927; Marcella, il 12 giugno 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9077)

N. 183 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Kloitschnig Stefania;
Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Kloitschnig Stefania di padre ignoto e della fu Gioseffa Kloitschnig, nata a Pola il 5 agosto 1889 e residente a Pola, via Arena n. 30, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Kloitschnig in « Cosini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9078)

N. 63 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Hartmann Ida fu Adolfo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signorina Hartmann Ida fu Adolfo e di Antonia Salvagno, nata a Pola il 26 maggio 1894 e residente a Pola, via Arditi, n. 43, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Hartmann in « Ermani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio illegittimo Bartolomeo, nato a Fiume il 4 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 11 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9079)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 7 dicembre 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Menghi dott. Giambattista a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Ascoli.

Polattini Rosa a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Sondrio.

Paolinelli ing. Virginio a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Lucca.

Frigieri geom. Pietro a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Siena.

(10297)

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 12 dicembre 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Marconcini dott. Ennio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Pisa.

Origlia dott. Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Aosta.

Valtancoli Elmina a segretaria del Sindacato provinciale fascista delle levatrici di Ancona.

Micheli geom. Primo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Bergamo.

Cordeschi geom. Alfonso a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Aquila.

Moraglia geom. Carlo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Piacenza.

Dallari geom. Paride a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Cremona.

Grassi Pier Aquilino a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Gorizia.

Massi Francesco a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Gorizia.

Ottaviani Gustavo a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pesaro.

Aglietta Ernesto a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pesaro.

(10298)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 259.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 dicembre 1931 - Anno X

Francia	76.95	Oro	378.05
Svizzera	383 —	Belgrado	—
Londra	67.35	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	74.25
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.75
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.70
New York	19.593	Consolidato 5 %	82.575
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 5 %, n. 173464, per la rendita annua di L. 1060 intestato a Bersano Angelo di Mario minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Settimo Torinese (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 22 agosto 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6552)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 50.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato del consolidato 5 % n. 449405 di L. 20 di rendita, intestato al sig. Atti Francesco di Augusto, domiciliato a Marmorta (Bologna), con vincolo ipotecario per la cauzione dovuta dal titolare quale accollatario pei trasporti e scambio effetti postali tra Marmorta e Molinella, essendo il titolo mancante del primo mezzo foglio e cioè della 1ª e 2ª facciata.

Ai termini e per gli effetti degli articoli 169 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate opposizioni, si eseguirà l'operazione richiesta con l'emissione di un nuovo titolo che sarà consegnato al richiedente.

Roma, 19 ottobre 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7396)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 107 posti di procuratore del registro di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari, bandito con decreto Ministeriale 20 gennaio 1931.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1931-IX con il quale venne indetto un concorso per esami a 107 posti di procuratore di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1931, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1931 registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1931 con il quale il commissario Bruno commendatore dott. Francesco venne sostituito con il comm. dott. Felice D'Ortenzio, ispettore superiore del demanio e delle tasse;

Veduti i verbali relativi dei lavori di tale Commissione e la graduatoria da essa formata fra i concorrenti ai posti sovraindicati;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 107 posti di procuratore di 2ª classe nel ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari bandito con decreto Ministeriale 20 gennaio 1931-IX.

1. Spezzaferri Giuseppe . . . . . . con punti 18,30
2. Milone Maria . . . . » 18,15
3. Piraino Giacomo . . . . . . » 18,10
4. Scotto Luigia . . . . » 18 —
5. Fatti Gherardo . . . . . . » 16,75
6. Morreale Arturo . . . . . . » 16,72
7. Chiesa Giovanni . . . . . . » 16,65
8. Iacono Raffaele . . . . . . » 16,62
9. Vitiello Carlo . . . . con punti 16,60
10. Pasquariello Nicola . . . . . » 16,52
11. Ferrari Daniele . . . . . . » 16,35
12. Esposito Alberto . . . . . . » 16,32
13. Razza Salvatore . . . . . . » 16,18
14. Caliri Antonino . . . . . . » 16,12
15. Malfitana Vincenzo . . . . . » 16,05
16. Fois Pietro . . . . » 16 —
17. Ceccano Francesco . . . . . » 15,95
18. Galeota Domenico. . . . . . » 15,92
19. Lay Agostino Mario . . . . . » 15,87
20. Gaffè Giuseppe . . . . . . » 15,82
21. Brescia Gustavo . . . . . . » 15,75
22. Bozza Mattia . . . . » 15,72
23. Moscati Davide . . . . . . » 15,70
24. Mazzara Rosario . . . . . . » 15,66
25. Focile Mariano . . . . . . » 15,63
26. Cerruto Francesco . . . . . » 15,55
27. Fuschino Giovanni . . . . . » 15,50
28. Carta Egisto . . . . » 15,47
29. Cantone Salvatore . . . . . » 15,40
30. Mortellaro Corrado . . . . . » 15,35
31. Carneglia Eduardo . . . . . » 15,30
32. Russo Salvatore . . . . . . » 15,24
33. Giaume Umberto . . . . . . » 15,13
34. Bevere Giuseppe . . . . . . » 15,12
35. Di Nuzzo Francesco . . . . . » 15,10
36. Pagano Pasquale . . . . . . » 15 —
37. La Rosa Michele . . . . . . » 14,95
38. Geraci Francesco . . . . . . » 14,92
39. Colitti Umberto . . . . . . » 14,90
40. Carboni Ernesto Maria . . . . » 14,84
41. Marras Giovanni . . . . . . » 14,80
42. Marinelli Alessandro . . . . . » 14,77
43. Pinto Eugenio . . . . » 14,75
44. Arcieri Vincenzo . . . . . . » 14,72
45. Gasciarini Maria . . . . . . » 14,70
46. Scuncio Vittorio . . . . . . » 14,68
47. Candia Giacomo . . . . . . » 14,67
48. Amalfa Antonino . . . . . . » 14,61
49. Buzi Ettore . . . . » 14,60
50. Friscia Santi . . . . » 14,58
51. Di Salvo Giuseppe . . . . . » 14,55
52. Guarino Salvatore . . . . . » 14,52
53. Vassallo Gesualdo . . . . . » 14,50
54. Pileggi Pietro . . . . » 14,48
55. Lungone Gaetano . . . . . . » 14,45
56. Varricchio Attilio . . . . . » 14,40
57. Figà Giovanni . . . . » 14,37
58. Scillone Alfredo . . . . . . » 14,35
59. Panachia Maria Giuseppa . . . . » 14,32
60. Fameli Giuseppe . . . . . . » 14,30
61. Criscuolo Giuseppe . . . . . » 14,28
62. Pagano Costantino . . . . . » 14,25
63. Pelosi Luigi . . . . » 14,20
64. Cellura Antonino . . . . . . » 14,18
65. Simeone Roberto . . . . . . » 14,15
66. Formicola Nicola . . . . . . » 14,12
67. Rossitto Salvatore . . . . . » 14,10
68. Damaggio Vincenzo . . . . . » 14,05
69. Piazza Giuseppe . . . . . . » 14 —
70. Fallica Salvatore . . . . . . » 13,95
71. Barbato Roberto . . . . . . » 13,93
72. Pavone Ferdinando . . . . . » 13,90
73. Consiglio Salvatore . . . . . » 13,85
74. Parisi Antonino . . . . . . » 13,80
75. Liberatore Dante . . . . . . » 13,78
76. Zaccarini Giovanni . . . . . » 13,75
77. Petrantoni Luigi . . . . . . » 13,67
78. Musti Spiridione . . . . . . » 13,65
79. Righetti Roberto . . . . . . » 13,50
80. Vinci Luigi . . . . » 13,47
81. Martoni Alma. . . . . . . » 13,45
82. Pilotti Nestore . . . . . . » 13,42
83. Barbano Francesco . . . . . » 13,35
84. Cipolla Riccardo . . . . . . » 13,20
85. Staffiero Alfredo . . . . . . » 13,15
86. Genova Aristide . . . . . . » 13,10
87. Diliberto Gaetano . . . . . . » 13 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(10299)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a 24 posti di geometra aggiunto nel ruolo del personale di gruppo B dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale sono stati approvati i ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 24 posti di geometra aggiunto nel ruolo del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso:

1° gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del personale di gruppo *B* del catasto e dei servizi tecnici.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissato dalle norme in vigore.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata all'ufficio presso il quale il candidato presta servizio non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I capi degli uffici cureranno il sollecito invio delle domande al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici), dopo di aver apposto su ciascuna di esse l'indicazione della data di presentazione.

A corredo delle domande, saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

2° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, e la sua abituale residenza;

4° estratto completo del casellario giudiziale, da rilasciarsi dal competente ufficio;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex-combattenti o invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

8° fotografia del concorrente con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° originale o copia autentica di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti entro il 18 dicembre 1930:

a) del diploma di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (Sezione agrimensura);

b) del diploma di maturità scientifica;

c) della licenza rilasciata da un Regio istituto industriale o del diploma rilasciato da scuola industriale di 3° grado, purchè siano equipollenti ai diplomi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e l'estratto del casellario giudiziale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 9 e copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale. Tanto questa che le prime avranno luogo in base al programma annesso al presente decreto, ma, mentre quella orale avrà luogo in Roma, quelle scritte si svolgeranno in quelle fra le sedi previste dall'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che saranno fissate con successivo decreto, col quale saranno anche stabiliti i giorni relativi.

I candidati riceveranno in tempo utile le comunicazioni necessarie.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta, ai termini dell'articolo 28 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici, presidente; da quattro funzionari di grado non inferiore al 7° scelti fra gli appartenenti alla carriera amministrativa del Ministero ed a quella provinciale del catasto e dei servizi tecnici, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'articolo 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

I posti messi a concorso saranno conferiti a norma dell'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le relative nomine saranno conferite nell'ordine di graduatoria, formata in base alle votazioni riportate e con l'osservanza del disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Salvo il disposto dell'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, i vincitori del concorso saranno assunti in esperimento ed otterranno la nomina al grado di geometra aggiunto nel ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici dopo il necessario periodo di prova.

Essi avranno l'obbligo di assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Qualora entro detto termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima:

1. Trigonometria e geometria pratica.

Parte seconda:

1. Economia ed estimo.

Parte terza:

1. Elementi delle costruzioni civili ed idrauliche;
2. Costruzioni rurali;
3. Legislazione relativa ai servizi dell'Amministrazione.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(10300)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a 234 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1931 con cui fu indetto un concorso per esami a 234 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 8 aprile 1931-IX;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 234 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media punti prove scritt	Punti prova orale	Votazione complessiva
1	Carbone dott. Pasquale . . .	9,166	9,250	18,416
2	Ferrini dott. Francesco . . .	8,833	8,750	17,583
3	Tagliacozzo dott. Piero . . .	9 —	8 —	17 —
4	Ferrigno dott. Gaetano . . .	8,833	8 —	16,833
5	Grassi dott. Antonio	8,166	8,504	16,670
6	Fontana dott. Pasquale . . .	8,666	8 —	16,666
7	Bazzichelli dott. Giuseppe . .	9 —	7,625	16,625
8	De Nigris dott. Edoardo . . .	7,500	9 —	16,500
9	Galeani dott. Vincenzo . . .	8,666	7,754	16,420
10	Novembre dott. Andrea . . .	8,166	8,250	16,416
11	Trimarchi dott. Gaetano . . .	8 —	8,375	16,375
12	Bartoli dott. Domenico . . .	8 —	8 —	16 —
13	Buccilli dott. Domenico . . .	8,333	7,666	15,999
14	Marconi dott. Gualtiero . . .	8,166	7,750	15,916
15	Albini dott. Armando	7,833	8 —	15,833
16	Nicosia dott. Pietro	8,666	7 —	15,666
17	Fanizzi dott. Angelo	7 —	8,500	15,500
18	D'Erano dott. Enrico . . .	7,833	7,625	15,458
19	Bianco dott. Giovanni	7,500	7,875	15,375
20	Meregalli dott. Luigi	7,833	7,500	15,333
21	Orofalo dott. Giuseppe . . .	8 —	7,255	15,255
22	Nola dott. Guido	7 —	8,250	15,250
23	Cerreti dott. Alfredo	7,666	7,500	15,166
24	Cassenti dott. Giuseppe . . .	7,333	7,750	15,083
25	Bonatti dott. Carlo	7,500	7,500	15 —
26	Melgiovanni dott. Giuseppe. .	7,333	7,625	14,958
27	Silvi Antonini dott. Alceste .	7,166	7,750	14,916
28	De Rensis dott. Roberto . . .	7,333	7,500	14,833
29	Marra dott. Eugenio	7,666	7 —	14,666
30	Di Gerardo dott. Giacomo . .	7 —	7,570	14,570
31	Giuliani dott. Giuseppe . . .	7 —	7,550	14,550
32	Magnotti dott. Mario	7 —	7,500	14,500
33	Camorali dott. Vincenzo . . .	7,666	6,750	14,416
34	Villamena dott. Nicola . . .	7 —	7,375	14,375
35	Gasparro dott. Giuseppe . . .	7,333	7 —	14,333
36	Greco dott. Gioacchino . . .	7 —	7,300	14,300
37	Tomaselli dott. Michele . . .	7 —	7,275	14,275
38	Consiglio dott. Francesco .	7 —	7,250	14,250
39	De Ritis dott. Clemente . . .	7,166	7,034	14,200
40	Scavo dott. Rosario.	7,166	7 —	14,166
41	Fortuna dott. Antonio	7,333	6,750	14,083
42	Parise dott. Ninni Pasquale .	7 —	7,050	14,050
43	Traversa dott. Francesco. . .	7 —	7 —	14 —
44	Gioia dott. Giovanni	7,166	6,750	13,916
45	Tomasino dott. Stefano . . .	7 —	6,875	13,875
46	Francone dott. Franchino .	7,166	6,625	13,791
47	Moschetto dott. Leopoldo. . .	7 —	6,750	13,750
48	Camerino dott. Savino . . .	7,666	6 —	13,666
49	Fiorelli dott. Brunone . . .	7 —	6,635	13,635
50	Salzano dott. Francesco . . .	7 —	6,625	13,625
51	Malerba dott. Alfio	7 —	6,375	13,375
52	Peluso dott. Francesco. . . .	7 —	6,333	13,333
53	Taliercio dott. Alberto. . . .	7 —	6,250	13,250
54	Calbi dott. Vincenzo	7 —	6,200	13,200
55	Simoncini dott. Guido . . .	7 —	6,150	13,150
56	Salmè dott. Filipponeri . . .	7 —	6,100	13,100
57	Rottino dott. Alfredo . . .	7 —	6,050	13,050
58	Ferro dott. Giovanni	7 —	6 —	13 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: MOSCONI.

(10266)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.